



FRATERNITA DI MISERICORDIA
DI MARLIA

STATUTO GENERALE DELLA MISERICORDIA DI MARLIA

— Aggiornato il: 30/03/05 —

Via Ceppo di Melo, 46
55014 - Marlia (Lucca)
Tel. Fax 0583 407171
Fax 0583 30011
P.Iva 01340640463

**ALLEGATO "B" all'atto numero 7.116 della Raccolta
STATUTO DELLA MISERICORDIA DI MARLIA**

**CAPO I
COSTITUZIONE NATURA E SCOPI
DELLA MISERICORDIA**

ARTICOLO - 1

E' costituita in Marlia, comune di Capannori (Lucca), l'associazione dal titolo "**FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARLIA**" con sede in Marlia - Diocesi di Lucca.

ARTICOLO - 2

La Misericordia di Marlia è sodalizio di volontariato per lo svolgimento da parte degli iscritti di opere di intervento e di soccorso nell'ispirazione di umana fraternità fondata sul Vangelo e sull'insegnamento caritativo della chiesa, ma soprattutto aperta a tutti coloro che vogliono fare della solidarietà umana e cristiana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO - 3

La Misericordia di Marlia è costituita agli effetti giuridici come Associazione di confratelli, secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'articolo 12, e seguenti del vigente Codice Civile.

Per l'esercizio delle proprie attività religiose tiene i rapporti con le competenti Autorità Ecclesiastiche.

ARTICOLO - 4

Scopo della Fraternalità è l'esercizio volontario, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso ed intervento in pubbliche calamità, anche in collaborazione, con ogni pubblico potere, nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Fraternalità è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità della Fraternalità.

In particolare la Fraternalità potrà esercitare le seguenti opere caritative:

- a) assistenza a sinistrati, a malati, a minorati, a carcerati ecc. ;
- b) trasporto dei malati e dei feriti a mezzo ambulanza;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale, prestazione di assistenza notturna agli infermi, mute di letto e corresponsione di medicine e di aiuti, interventi in casi di calamità locali e nazionali, anche con possibilità di istituire gruppi addestrati per la Protezione Civile;
- d) la Fraternalità potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, come costituzione e gestione di ambulatori e di servizi di pronto soccorso.

ARTICOLO - 5

La Fraternalità provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportune iniziative, inoltre promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratico con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO - 6

Per l'espletamento delle proprie attività, la Fraternalità potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Fraternalità. La Fraternalità provvede alla pubblicazione di un periodico di informazione generale, da distribuirsi

gratuitamente, contenente notizie sulle attività e gli scopi che i volontari e le varie sezioni si pongono.

ARTICOLO - 7

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale: è rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo (Fraternitas Misericordiae) .
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

ARTICOLO - 8

La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale di Misericordie d'Italia avente sede in Firenze con giurisdizione su tutto il territorio nazionale, ne accetta lo Statuto e ne costituisce la rappresentanza locale.-

Ferma l'Autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia di confratelli delle Misericordie d'Italia , rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

ARTICOLO - 9

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Confraternita non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare ne aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione Cristiana.

ARTICOLO - 10

La Fraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad Essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

Inoltre, la Fraternita trae i propri mezzi dai contributi che provengono dai soci benemeriti; coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO - 11

Le opere caritative della fraternita e degli iscritti sono gratuite.

La Fraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vi ve sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l'opera prestata dai confratelli.

ARTICOLO - 12

Il Volontariato è la divisa morale di tutti i Confratelli in ogni loro prestazione attiva.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto con la espressione del tradizionale motto:
"CHE IDDIO GLIENE RENDA MERITO".

Al solo fine di promuovere una emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA
E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO - 13

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

Essi godono di diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo munita della firma di due Fratelli iscritti.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confraternita Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma art. 9, i Confratelli riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Fraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio Direttivo della Fraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà mai in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

ARTICOLO - 14

I confratelli, maggiorenni e minorenni, che intendono svolgere i vari servizi rientranti nelle attività della fraternita, devono effettuare un periodo di prova tirocinio, affiancati da un tutore, della durata di 12 (dodici) mesi per apprendere le nozioni teoriche e pratiche necessarie. Al termine di tale periodo e in presenza della maggiore età il consiglio direttivo, effettuate le opportune valutazioni sulla capacità e attitudini dimostrate, autorizza il confratello a svolgere senza la presenza del tutore i servizi.

I confratelli che al termine del periodo di 12 (dodici) mesi non avessero ancora compiuto il diciottesimo anno di età, dovranno proseguire a svolgere servizio in presenza del tutore sino al compimento della maggiore età.

Il tutore è un qualsiasi confratello/consorella che abbia i requisiti:

- sia in possesso della maggiore età;
- sia in possesso dell' attestato di soccorritore di secondo livello;
- abbia già terminato positivamente il periodo di tirocinio.

ARTICOLO - 15

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principio morale e cristiano, tenere una condotta integra e non avere riportato condanne penali.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERE DEI FRATELLI E SORELLE

ARTICOLO - 16

Gli iscritti alla Fraternita debbono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità ;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;

- e) collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO - 17

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell' addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) gg. al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio Direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) vengono le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ARTICOLO - 18

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per **dimissioni** qualora il Confratello presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per **decadenza** ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'Art. 15.

Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'Art. 15 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per **esclusione** nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, su parere conforme del Consiglio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio direttivo e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell' interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'Art. 13 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea delibera, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione presa dall'Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV
ORGANI DELLA FRATERNITA
ARTICOLO - 19

Sono Organi della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) La Commissione disciplinare.

ARTICOLO - 20

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di costui, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

ARTICOLO - 21

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile, per l'approvazione dei bilanci: consuntivo e preventivo ed ogni tre anni per l'elezione delle Cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO - 22

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Presidente;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi in cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 25 gg. con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'Art.21.

ARTICOLO - 23

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare conferendogli delega scritta, da un' altro Confratello il quale oltre al proprio voto non potrà essere portatore di più di due deleghe.

ARTICOLO - 24

L'assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell' Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art.44.

ARTICOLO - 25

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo corredato della relazione del Presidente sull'attività della Fraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio Probivirale, ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli Art. 26, 35, 36, 39 e 40;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'Art. 44;
- f) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale, la Commissione Verifica Poteri e stabilire il numero dei Componenti il Consiglio Direttivo;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'Art. 18;
- h) deliberare per l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili.

ARTICOLO - 26

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli Art. 24 , 39, 40.

In particolare:

- a) provvede all'Amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobiliari e mobili di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
- b) provvede a che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte né documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita;
- c) provvede al suo interno all'elezione del Presidente, del Vice Presidente del Segretario e dell'Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'Art. 44.
L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Consiglio Direttivo, tenuto conto delle particolarità di cui all'Art. 31;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi Regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del Regolamento Organico per la determinazione della pianta dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) autorizza ai sensi del precedente articolo 14 i confratelli, dopo positiva valutazione del loro periodo di formazione tirocinio e verificata la maggiore età, a svolgere senza tutore i servizi nell'ambito della attività della confraternita;
- h) conferisce il titolo onorifico di Benemerito della Confraternita quale persona che ha acquisito particolari meriti nei confronti della confraternita;
- k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti Organi;

- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli Art. 17 comma 2 e 3, 22 e 24 c. c. , i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- n) delibera sull'ammissione di nuovi confratelli;
- o) cura l'osservanza dello spirito religioso della Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;
- r) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli Organi Giurisdizionali ed Amministrativi che dinanzi ai Collegi Arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Fraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- t) nomina nel caso di cui al quinto comma dell'Art. 31 il Segretario;
- u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri Organi della Fraternita.

ARTICOLO - 27

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Confratelli stabilito dall'Assemblea purché dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni triennio.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Correttore con voto deliberativo.

Per essere eletti nel Consiglio direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, 1 (uno) anno dalla data dell'iscrizione alla Fraternita e al compimento della maggiore età.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio Direttivo i coniugi, nonché i parenti e gli affini entro il 3° (terzo) grado e gli eletti nelle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Fraternita, i Confratelli che abbiano rapporti d'interesse, a qualsiasi titolo con la Fraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualsiasi livello.

Le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a candidato cessano rispettivamente dalle funzioni e dalle cariche politiche per dimissioni non oltre un mese antecedente la data fissata per le elezioni.

ARTICOLO - 28

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei Componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'invito all'adunanza è convocato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di Organo di Governo di Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'Organo.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO – 29

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocato dopo le elezioni.

E' il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) indice le riunioni del Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i Registri Sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della stessa verso la Fraternita;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO - 30

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvata, indipendentemente da sue specifiche funzioni il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno di affidargli.

ARTICOLO - 31

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutte le Commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'Art. 26.

E' consegnatario dei documenti e dell'Archivio della Fraternita: cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'Art. 29.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione dei bilanci.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i dipendenti della Fraternita nel quale caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Consiglio Direttivo.

In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

ARTICOLO - 32

L'amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo le elezioni.

Cura in collaborazione col Presidente ed il Segretario la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.

Provvede con la collaborazione del Segretario alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 33

Il servizio di Tesoreria e di cassa è affidato ad uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi né costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non portano la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore.

ARTICOLO - 34

Tutti gli incarichi degli Organi Sociali durano in carica tre anni ed i Confratelli componenti gli Organi sono rieleggibili.

Ove in un Organo si verifica la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'Organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli Organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO - 35

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli Art. 24, 39 e 40, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente Art. 27 comma 4 e 5.

Il Collegio dopo le elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti da parte di ogni Organo della Fraternita.
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei Regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Fraternita;
- e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo, qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'Art. 46 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

ARTICOLO - 36

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Confratelli secondo le modalità degli Artt. 24, 39 e 40 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente Art. 27 commi 4 e 5.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo le elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati e Procuratori o dei Revisori Ufficiali dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo Verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti fra cui il Presidente.

ARTICOLO - 37

La commissione disciplinare è composta da cinque membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea secondo le modalità degli articoli 24, 39 e 40 e non facenti parte di altri organi della confraternita.

Detta commissione è attivata su richiesta del presidente e ha il compito di svolgere l'istruttoria sui fatti denunciati e di riferire al presidente con relazione scritta contenente l'indicazione dei fatti accertati e delle norme **violate nonchè della proposta della sanzione da applicare.**

ARTICOLO - 38

L'assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'ordinario Diocesano competente per territorio su proposta di tre nominativi fatti dal Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Fraternita per essere esecutivi dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea con voto deliberato e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" Organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Consiglio Direttivo, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

ARTICOLO - 39

La commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.

E' composta da cinque membri scelti fra i Confratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;
- c) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'Art. 27 primo comma; redigere la lista di 10 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
- e) redigere la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti Sindaci Effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti Sindaci Supplenti;
- f) nell'ipotesi che non venga raggiunto il numero dei Confratelli di cui alle lettere b), d), e), la Commissione Elettorale, ne darà notizia al Presidente della Fraternita, il quale farà svolgere le lezioni con lista aperta con i nominati vi di tutti i Confratelli, con le norme di cui al precedente Art. 27.

Le liste devono riportare il nome del Confratello, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppo di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidatura nei termini che la stessa Commissione indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Presidente, il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno venti gg. prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente Art. 27.

ARTICOLO - 40

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nella citata lista.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Proviviri, tre voti per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Nel caso di elezioni con lista aperta, se si verificasse la contemporanea elezione nel Consiglio Direttivo di Confratelli/Consorelle con grado di parentela fino al 3° (terzo) grado, risulterà eletto quel Confratello/Consorella con il maggior numero di voti, determinando l'esclusione definitiva dalla lista del Confratello e Consorella con il grado di parentela come sopra già descritto all'Art. 27.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi.

ARTICOLO - 41

La Commissione Verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni triennio.

E' composta da tre membri scelti fra i Confratelli e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;
- d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla commissione Elettorale per essere inserito tra gli atti per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO - 42

I Componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli Organi della Fraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO - 43

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere Cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Confratelli eletti alle cariche Sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale hanno accettato la carica.

ARTICOLO - 44

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo, secondo le norme di cui l'Art. 26 punto p) è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito l'assenso scritto della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'Ordine del Giorno del numero degli articoli di cui è fatto proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'Art. 21 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione; del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Presidente e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie della essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO - 45

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

ARTICOLO - 46

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possono operare gli Organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'Art. 35 punto e), il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di normalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli Organi Sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'Art. 27 ultimo comma c. c.

nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'Art. 11 disp. att. c. c.

ARTICOLO - 47

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento né finché rimanga un numero di Confratelli in grado di svolgere anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Commissario Straordinario di cui all'Art. 46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza dei Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'Art. 21, terzo comma del c. c.

(tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la soluzione delle difficoltà della Fraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

ARTICOLO - 48

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione Cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui la Fraternita è associata.

ARTICOLO - 49

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità Amministrativa, il Presidente della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

ARTICOLO - 50

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del c. c. integrato, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e le disposizioni dettate per le "onlus" contenute nel Decreto Legislativo numero 460/97.

Firmati: Fanucchi Franco

--- Francesco De Stefano - Notaio - sigillo ---